

REGOLAMENTO (CEE) N. 3385/87 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 1987

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai cuoi e pelli di bovini preparati, della sottovoce 41.02 ex C della tariffa doganale comune, originari del Pakistan e dell'Argentina beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio, del 16 dicembre 1986, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1987 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 12 del regolamento (CEE) n. 3924/86, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 13 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che, per cuoi e pelli di bovini preparati della sottovoce 41.02 ex C della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 6 000 000 ECU; che in data 2 novembre 1987 le importazioni nella Comunità, dei suddetti prodotti originari del Pakistan e dell'Argentina hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti del Pakistan e dell'Argentina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 15 novembre 1987 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3924/86, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Pakistan e dell'Argentina:

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune e codice Nimexe	Designazione delle merci
10.0520	41.02 (41.02-21, 28, 31, 32, 35, 37, 98)	Cuoio e pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparati, esclusi quelli delle voci nn. 41.06 e 41.08: ex C. altri cuoi e pelli, esclusi i cuoi e le pelli semplicemente conciati

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1986, pag. 1.